

Determinazione n. 32/97



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza dell'11 luglio 1997;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961 con il quale il Registro Aeronautico Italiano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
F.to Squitieri

PRESIDENTE
F.to Coltelli

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996.**

SOMMARIO

Premessa. - 1. L'ordinamento. - 2. Gli organi. - 3. Il personale. - 4. L'attività istituzionale. - 5. I risultati della gestione finanziaria. - 5.1 I tempi di approvazione dei bilanci. - 5.2 Le variazioni di bilancio. 5.3 Il rendiconto finanziario- - 5.4 Il conto economico. - 5.5 La situazione patrimoniale. - 5.6 La situazione amministrativa. - Conclusioni.

PAGINA BIANCA

P R E M E S S A

Sulla gestione finanziaria del Registro Aeronautico Italiano la Corte ha già riferito al Parlamento fino a tutto l'esercizio 1994.

Riferisce ora il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996.

Come di consueto, la presente relazione contiene anche cenni sui principali degli avvenimenti che hanno interessato la gestione dell'Ente nell'esercizio 1997, intervenuti nel periodo che ha preceduto la deliberazione di questo referto.

1) L'ORDINAMENTO

Nei precedenti referti si è riferito dell'ampia revisione cui l'Ente ha sottoposto, sin dal 1990, tutti i provvedimenti di contenuto regolamentare che disciplinano l'attività e la gestione del RAI, revisione che ha così, nella sostanza, anticipato l'impostazione sull'organizzazione degli uffici e sulle responsabilità dirigenziali che sarebbe stata adottata dal Decreto Legislativo n. 29/93.

Sciogliendo la riserva formulata, in particolare nell'ultima relazione, può ora segnalarsi che, nel biennio all'esame (e, prevalentemente, nel 1995), l'Ente, proseguendo lungo la linea già tracciata, ha rimodulato tutto il proprio ordinamento, per adeguarlo ai principi recati dal Decreto delegato suddetto.

Sono stati così ampiamente modificati lo stesso Statuto dell'Ente(1), il Regolamento dei Servizi(2) il Regolamento per la gestione amministrativa e contabile(3) e sono stati adottati il Regolamento di attuazione della legge 241/1990 (4) ed il Regolamento degli Archivi (5).

NOTA 1 - Con la deliberazione n. 2/95, modificata, per recepire le osservazioni del Ministero di Grazia e Giustizia, con deliberazione n. 19 del 19 novembre 1996.

NOTA 2 - Con deliberazioni n. 4/95 e 6/96;

NOTA 3 - Con deliberazione n. 5/95 e 7/96;

NOTA 4 - Con deliberazione n. 6/95.

NOTA 5 - Deliberazione n. 7/95.

L'intensa attività svolta dal RAI per l'aggiornamento e la rimodulazione del proprio ordinamento ha riguardato anche i regolamenti relativi all'attività operativa ed, in particolare, quello delle tariffe (1) (in cui, tra l'altro, è stato inserito (2) l'articolo 31 bis per adeguare il regolamento alle previsioni della legge n. 351 del 3 agosto 1995, di conversione del DL 251/95, che ha stabilito una nuova disciplina per il rilascio ed il rinnovo della licenza di esercizio di stazioni radio telefoniche o radio telegrafiche installate a bordo di aerei civili, prevedendo collaudi ed ispezioni da parte del RAI) ed il Regolamento tecnico (3).

Ragioni di snellezza e di semplicità di referto sconsigliano una approfondita analisi di tutte le numerose, e, talvolta, anche complesse, modifiche ed innovazioni apportate ai provvedimenti normativi suindicati. Ci si limita, pertanto, a segnalare, di seguito, le principali di esse.

NOTA 1 - Con deliberazione n. 166/95. Al riguardo va riferito che anche nel periodo che ora interessa si è verificata la discrasia - già segnalata per il passato - tra i tempi di approvazione da parte del Ministero dei Trasporti delle delibere recanti gli adeguamenti tariffari e quelli delle delibere relative al bilancio preventivo per il 1996.

NOTA 2 - Con deliberazione n. 16a/95;

NOTA 3 - Con deliberazione n.ri 9 e 19/95;

Per quanto riguarda lo Statuto (1), degne di nota paiono le integrazioni del dispositivo degli articoli 6, 8 e 140, tutte introdotte in applicazione dei principi recati del Decreto Legislativo 29/93. In particolare, l'articolo 6 concerne ora anche le competenze del Presidente dell'Ente in ordine alla predisposizione dei programmi (da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 8) ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi da parte dei dirigenti; l'articolo 14 demanda al direttore generale il rilascio dei vari certificati (di omologazione, di idoneità tecnica, ect, che, sulla base della precedente previsione, rilasciava il Presidente dell'Ente), le autorizzazioni di spesa (entro i limiti fissati dal regolamento di contabilità) ed attribuisce allo stesso il potere di avocazione di atti di competenza dei dirigenti.

Al riguardo va osservato che se le attribuzioni del direttore generale appaiono di maggior pregnanza rispetto al passato - quando, come ebbe a rilevare la Corte nel precedente referto, il Direttore era privo, nella sostanza, di effettivi poteri di governo dell'apparato - le stesse sono tuttavia meno ampie e significative di quelle previste dal Decreto delegato n. 29/93.

NOTA 1 - Nel cui articolo 1, era stata inizialmente inserita la definizione del RAI quale Ente pubblico di garanzia, poi eliminata in adesione ad osservazioni formulate dal Ministero di Grazia e Giustizia.

In proposito è peraltro anche da rammentare che, sulla base del disposto dell'articolo 73, 5° comma del DPR 29/93, il RAI è tenuto ad adeguare il proprio ordinamento esclusivamente ai "principi" del titolo I del Decreto delegato. "Principi" tra i quali rientra quello (di cui all'articolo 3, 2° comma) sulla separazione fra le funzioni di indirizzo e di gestione, al quale si è uniformato lo Statuto, ma non sono ricomprese le disposizioni sulle competenze del Direttore Generale recate dall'articolo 16 del titolo II del provvedimento legislativo.

Relativamente al Regolamento dei Servizi (1), va osservato che è essenzialmente, questo il provvedimento con cui l'Ente ha inteso adeguare il proprio ordinamento ai principi generali del titolo I del DPR 29/93.

NOTA 1 - Al riguardo può segnalarsi che i contenuti del nuovo provvedimento sono stati ritenuti condivisibili dai Ministeri Vigilanti.
In effetti, il solo Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato la opportunità di talune, limitate modifiche del testo approvato dal RAI con deliberazione n. 4/1995 (quale quella della attribuzione all'organo di "direzione politica" e non al direttore generale della verifica dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi). Osservazioni alle quali l'Ente si è adeguato, modificando, con la deliberazione n. 6 del 4/6/1996, la citata deliberazione n. 4/95 del 7.6.1995.

Tra le varie disposizioni di tale Regolamento, possono segnalarsi quelle degli articoli 2 e 2 bis (con i quali, attraverso anche l'istituzione di una apposita struttura nell'ambito dell'ufficio di Presidenza e del "Nucleo di valutazione", si è voluto fornire concretezza alla funzione di "direzione politica" facente capo al Presidente) e 3 (con cui sono state definite le funzioni del Direttore generale), articoli rivolti a fornire concretezza alle generali, analoghe previsioni del nuovo Statuto relative alle attribuzioni del Presidente e del Direttore Generale.

Sulla base delle previsioni del Regolamento all'esame, le funzioni istituzionali vengono in concreto svolte dai dipendenti appartenenti all'area professionale, (che operano inseriti in una struttura facente capo ad una Direzione Generale, articolata in quattro Direzioni Centrali (1), e cinque Direzioni territoriali).

Con il che è a dirsi che le dimensioni dell'apparato organizzativo dell'Ente sono rimaste, nella sostanza, identiche a quelle che erano state disegnate dal precedente ordinamento dei servizi, sulla eccessiva ampiezza e complessità delle quali la Corte aveva a suo tempo (2) manifestato delle perplessità.

NOTA 1 - Due delle quali (quella dei Servizi Tecnici e quella del Personale e dell'Amministrazione) a loro volta articolate in tre direzioni.

NOTA 2 - Sin dalla relazione sull'esercizio 1992.

Il Regolamento per la gestione amministrativa e contabile è stato adottato nel giugno 1995 (1), allo scopo di sostituire il precedente Regolamento del 1992, per adeguarne le previsioni ai principi recati dal Decreto Legislativo n. 29/93.

Si tratta di provvedimento molto ampio (2) e che si rivela completo ed organico, il quale, pur connotandosi alla stregua di Regolamento di attuazione (per il RAI) del DPR 696/1979, modifica in maniera significativa più di una disposizione di questo e reca anche previsioni del tutto innovative (3).

Basti qui cennare solo dell'impostazione che si è adottata con varie norme regolamentari, al fine di dare applicazione ai principi introdotti dal Decreto legislativo n. 29, pur nei limiti posti dalla mancanza di un bilancio impostato su di una contabilità economica riferita a centri di costo.

NOTA 1 - Con deliberazione n. 5, modificata, con deliberazione n. 7 del 4/6/1996, per recepire le osservazioni del Ministero del Tesoro, che aveva richiesto che l'importo del fondo a disposizione del cassiere fosse fissato in L. 10.000.000 (in luogo dei 30.000.000 di lire previsti nella prima stesura del Regolamento) e la somma spendibile in L. 200.000 (in luogo di L. 1.000.000).

NOTA 2 - Il Regolamento è composto di 81 articoli e di 9 allegati;

NOTA 3 - Come quelle degli articoli 71 e 72 relative ai contratti di leasing e di factoring.

E' stato, in particolare, previsto (articolo 14), che, sulla base degli obiettivi e dei programmi di attività definiti dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale emani direttive per la gestione, assegnando a ciascuna Direzione un proprio bilancio per categorie di entrate, servizi e progetti di spesa.

E' stata demandata (articolo 22) al direttore generale ed ai dirigenti l'assunzione di impegni per la fornitura di beni e servizi (1) entro determinati limiti di importo (2) ed, entro tali limiti, l'assunzione delle delibere di contrattare (articolo 58), la stipula dei contratti (articolo 66) e l'autorizzazione dei lavori, delle provviste e dei servizi da farsi in economia (articolo 73) (3).

NOTA 1 - Mentre l'acquisto di immobili e le spese immobiliari sono riservate al Consiglio di Amministrazione;

NOTA 2 - Il Direttore generale assume impegni per importi superiori a 100 milioni di lire; i Direttori centrali per importi da 50 a 100 milioni di lire; i Direttori sino a 50 milioni di lire;

NOTA 3 - Poiché le spese in economia possono effettuarsi solo entro il limite di 30 milioni di lire, la relativa autorizzazione è previsto che venga rilasciata dai Dirigenti.